



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

Concessione del patrocinio e autorizzazione
all'utilizzo del logo della Regione Umbria

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Il presente provvedimento disciplina la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo della Regione Umbria a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
2. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo costituiscono un riconoscimento morale che la Regione Umbria può concedere, congiuntamente o disgiuntamente, a manifestazioni e iniziative ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali, celebrative, umanitarie.
3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per la Regione Umbria e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente.

Art. 2
(Procedimento)

1. Il procedimento di concessione del patrocinio e di utilizzo del logo è avviato dietro presentazione di istanza scritta da parte del soggetto interessato, da inviare al Presidente della Giunta regionale almeno sessanta giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata.
2. L'istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo regionale e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica), ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.
3. L'istanza viene acquisita al protocollo regionale e assegnata al Servizio Attività generali della Presidenza, cui compete l'incarico di effettuare la relativa istruttoria e di adottare il provvedimento finale di concessione o di diniego.
4. In relazione alla materia oggetto dell'istanza il Servizio Attività generali della Presidenza richiede alla Direzione regionale competente nella determinata materia di esprimere il parere motivato sulla concessione o sul diniego.
5. Nel caso che l'istanza abbia carattere multidisciplinare il Servizio Attività generali della Presidenza richiede su di essa il parere motivato delle diverse Direzioni regionali competenti.
6. Il parere viene obbligatoriamente reso entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data della richiesta. La mancata espressione del parere nel termine previsto equivale a diniego.
7. Ai fini della riduzione dei tempi procedurali, lo scambio di corrispondenza in merito ai pareri può avvenire a mezzo fax.
8. In caso di discordanza tra i pareri resi in relazione ad una stessa iniziativa a carattere multidisciplinare il Servizio Attività generali della Presidenza sottopone la questione alla valutazione della Giunta regionale per l'individuazione dell'interesse regionale prevalente ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

9. Il provvedimento finale dà conto del parere o dei pareri espressi ovvero della mancata espressione degli stessi.

10. Il Servizio Attività generali della Presidenza comunica il contenuto del provvedimento finale al soggetto richiedente, nonché al Servizio Comunicazione istituzionale nel caso la concessione abbia ad oggetto l'autorizzazione all'utilizzo del logo.

11. Prima della stampa del materiale informativo e di comunicazione eventualmente previsto, il soggetto richiedente è tenuto a trasmetterne bozza per l'approvazione al Servizio Attività generali della Presidenza.

12. Presso il Servizio Attività generali della Presidenza è istituito e viene aggiornato il repertorio annuale dei patrocini e delle autorizzazioni all'utilizzo del logo; il repertorio annuale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 3

(Valutazione delle istanze)

1. La Direzione o le Direzioni richieste di esprimere il proprio parere debbono prioritariamente valutare la coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa oggetto dell'istanza con le linee programmatiche regionali nella materia o nelle materie interessate.

2. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad iniziative, da chiunque promosse e ovunque realizzate, che siano finalizzate alla promozione della regione o di parti del suo territorio oppure abbiano rilevante contenuto sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, celebrativo, umanitario.

3. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non possono essere concessi ad iniziative, da chiunque promosse e ovunque realizzate, aventi scopo di lucro o contenuti e finalità commerciali, nonché ad iniziative editoriali nel campo della poesia e della narrativa.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I pareri espressi dagli Assessori regionali competenti entro il 31 dicembre 2007 e non formalizzati con deliberazione della Giunta regionale entro la stessa data sono acquisiti nel primo provvedimento concessorio adottato ai sensi della presente disciplina.

2. Al fine di consentire un'efficace messa a regime del procedimento introdotto dalla presente disciplina, fino al 28 febbraio 2008 il termine di sessanta giorni antecedenti all'iniziativa previsto per la presentazione delle istanze, di cui all'art. 2, comma 1, è ridotto in via transitoria a dieci giorni.

3. La presente disciplina è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e viene inserita in modo permanente nel sito Internet e nella rete Intranet della Regione Umbria.